REGIONE PIEMONTE

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025

(ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 18/2023)

L'organo di revisione

Dott.ssa Venturini Elisa (Presidente)

Dott.ssa Cutone Olivia (Componente)

Dott. Boraschi Pietro (Componente)

Il Collegio dei Revisori dichiarando di aver ricevuto a mezzo pec della Direzione della Giunta Regionale n. 00023001/2023 in data 31 maggio 2023:

A) il **Disegno di Legge** avente ad oggetto **"*Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025*"** approvato dalla Giunta Regionale come da verbale n. 363 nell'adunanza del 29 maggio 2023 comprensivo dei seguenti allegati:

- Testo del disegno di legge regionale avente il seguente tenore:

Art. 1. (Riferimento normativo)

1. La presente legge è approvata ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2. (Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)

1. I dati dei residui attivi e passivi presunti, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025, sono rideterminati in conformità ai dati definitivi 2022 di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del disegno di legge di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022 approvato dalla Giunta regionale in data 27 aprile 2023. Le variazioni fra l'ammontare dei residui del rendiconto 2022 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2023 sono rappresentate per titolo e tipologia di entrata e per missione e programma di spesa nell'allegato A alla presente legge.

Art. 3. (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2023)

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2023 è determinato in euro 95.472.607,10, in conformità con quanto disposto dall'articolo 6, comma 1 del disegno di legge di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022.

Art. 4. (Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2022)

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 50, comma 3 bis del d. lgs. 118/2011 , nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022 da parte della Corte dei conti, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022 è rilevato un risultato di amministrazione derivante dalla gestione pari ad euro -1.328.601.509,46.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del disegno di legge di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022 è sottratto al risultato di amministrazione di cui al comma 1 l'importo complessivo corrispondente alla parte disponibile del risultato medesimo, per un importo finale pari ad euro - 5.342.969.584,20, quale disavanzo di cui è disposto il riassorbimento in quote annuali negli esercizi successivi, come disposto dalla vigente deliberazione adottata dal Consiglio regionale in applicazione della normativa per i piani di rientro dal disavanzo finanziario degli enti territoriali.

Art. 5. (Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2022)

1. In attuazione dell'articolo 1, commi 897 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che consente, a decorrere dall'esercizio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione dell'anno precedente, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, è iscritta in entrata una quota di avanzo pari ad euro 103.942.108,09, applicata in spesa secondo la seguente ripartizione, dettagliatamente articolata nell'allegato B): a) in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2022: euro 31.682.511,33; b) in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2022: euro 2.747.648,63 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili, euro 33.391.002,58 per vincoli derivanti da trasferimenti, euro 19.000.000,00 per vincoli attribuiti dall'Ente; c) sono confermati i fondi già iscritti nel risultato di amministrazione presunto 2022 per un importo pari ad euro 10.500.000,00, relativi alle risorse vincolate del fondo regionale per l'occupazione dei disabili ed applicati all'esercizio provvisorio 2023 ai sensi dell'articolo 42, comma 8 del d.lgs 118/2011 e del principio contabile allegato 4/2, punto 8.11; d) sono confermati i fondi già iscritti nel risultato di amministrazione presunto 2022 per un importo pari ad euro 6.620.945,55, relativi alle risorse accantonate al Fondo contenzioso ed applicati all'esercizio provvisorio 2023, ai sensi dell'articolo 42, comma 8 del d. lgs 118/2011 e del principio contabile allegato 4/2, punto 9.2.14.
2. I fondi vincolati relativi alle quote annuali del Fondo anticipazioni liquidità (FAL), già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 603 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi dal 692 al 700 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), sono confermati negli importi iscritti in entrata ed applicati in spesa negli allegati contabili all'articolo 2 della legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025).

Art. 6. (Variazione delle entrate e delle spese)

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2023 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 86.821.162,54 quanto alla previsione di competenza.
2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2024 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare della competenza dello stato di previsione delle entrate e delle spese 2023 non risulta modificato.
3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2025 sono introdotte le variazioni

di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare della competenza dello stato di previsione delle entrate e delle spese 2024 non risulta modificato.

Art. 7. (Allegati all'assestamento di bilancio)

1. Sono approvati i seguenti allegati:
a) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato E);
b) riepilogo generale delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato F);
c) quadro generale riassuntivo delle variazioni per titoli alle entrate e alle spese e del bilancio assestato (allegato G);
d) prospetto dimostrativo aggiornato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell' articolo 50, comma 2, del d.lgs. 118/2011 (allegato H);
e) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato I);
f) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato L);
g) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato M);
h) nota integrativa all'assestamento del bilancio 2023-2025 (allegato N);
i) variazioni del bilancio riportanti i dati d'interesse del Tesoriere (allegato O).

Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

- i qui sotto indicati allegati:

- ALL. A - variazione residui attivi e passivi
- ALL. B – risultato di amministrazione – elenco analitico allegato a1), a2) e a3);
- ALL. C - entrate riepilogo per titoli e tipologie
- ALL. D - spese riepilogo per missione, programma e titoli
- ALL. E – riepilogo entrate per titoli
- ALL. F – riepilogo spese per missioni
- ALL. G – Variazioni Quadro Generale Riassuntivo
- ALL. H - EQUILIBRI DI BILANCIO
- ALL. I - FCDE Assestamento 2023-2025
- ALL. L – FPV 2023 - 2025
- ALL. M - RISPETTO VINCOLI indebitamento
- ALL. N - NOTA INTEGRATIVA ALL'ASSESTAMENTO 2023-2025
- ALL. O – Allegato 8 Allegato delibera variazione tesoriere 2023-2025

Il collegio prende atto che l'ente ha chiesto di redigere il parere solo sul DDL numerato ad oggi con il n. 259 come la normativa prevede.

Preliminarmente si rileva che il collegio nell'incontro con il Dirigente del Settore bilancio avvenuto in data 7 giugno 2023 ha avuto alcune informazioni in merito all'assestamento (rif. verb. 15/2023).

L'incontro è stato collaborativo e gli uffici hanno inviato alcuni documenti che erano stati richiesti dal collegio.

Il collegio riporta che – come si evince dalla nota integrativa - anche per quest'anno, l'approccio è stato il medesimo dello scorso anno ovvero - per ragioni politico-amministrative - l'ente ha inteso assumere il DDL assestamento con la finalità di aggiornare le scritture contabili sulla base del

disegno di Legge di Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022 (denominato DDL 249 presentato il 3 maggio 2023 e notificato al collegio che ha rilasciato la propria relazione con verbale n. 16 /2023 – allegato 1) richiamando peraltro l'art. 50 del D.Lgs 118/2011 modificato dalla L. 178/2020 nel comma 3-bis; rinviando così a successiva legge di variazione di bilancio gli eventuali interventi di variazione alle entrate e spese da effettuarsi sulla base di una analisi approfondita degli andamenti dell'esercizio 2022.

Il DDL ricevuto ha, infatti, connotati prettamente aritmetici, non avendo l'ente provveduto di fatto ad effettuare le verifiche sulle entrate e sui trend di accertamento, ad eccezione dell'applicazione dell'avanzo negli importi massimi concessi dalla legge per un ente in disavanzo (come peraltro lo scorso anno quando l'ente aveva evidenziato di addivenire ad un assestamento "tecnico"). Dallo stesso si evidenzia che l'assestamento è incentrato sul mero recepimento degli esiti del DDL Rendiconto 2022 in iter di parifica e sulla conseguente successiva approvazione come peraltro è avvento negli anni passati.

Il collegio – al fine delle necessarie verifiche degli equilibri - ha richiesto di ricevere e poter controllare il trend degli accertamenti delle entrate ed i relativi incassi. Tale documento, è pervenuto per capitoli in data 26 giugno 2023 immediatamente rispetto alla richiesta.

Dai documenti ricevuti si evince che la manovra comporta nella parte entrate unicamente l'applicazione dell'avanzo oltre alla cancellazione di una entrata di titolo II e nella parte spesa alcune minori e maggiori spese per un totale pari all'applicazione dell'avanzo come meglio oltre evidenziato; si riporta erroneamente nella nota integrativa "*si provvede alla definizione al Fondo cassa iniziale 2023*". In realtà detto passaggio e i relativi riferimenti sono un refuso della nota integrativa dell'anno precedente. Si evidenzia infatti che lo stanziamento della cassa effettuato con la L.R. 6/2023 (bilancio di previsione 2023-2025) coincide con quanto rilevato a rendiconto e come si evince dalle scritture del tesoriere in euro 95.472.607,10. Tale refuso è infatti confermato dal quadro riassuntivo delle variazioni in cui si evince che nessuna variazione avviene nei termini della cassa inziale (vedasi allegato G).

Il Collegio dei Revisori,

Visto:

- lo Statuto della Regione Piemonte;
- il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ed in particolare

richiamando l'art. 72 comma I in merito alle funzioni del collegio dei revisori nonché il comma II dello stesso articolo che richiama i compiti previsti all'art. 20 dal D.Lgs. n. 123/2011;

- la manovra di assestamento, è prevista dall'art. 50 del D.Lgs 118/2011 che riporta:

"*1. Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilita', accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40.*

2. La legge di assestamento del bilancio da' atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.

3. Alla legge di assestamento e' allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:

a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;

b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;

c) le modalita' di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilita' del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformita' dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.

3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza";

- l'assestamento a norma dell'art. 50 comma 3 bis del D.Lgs 118/2011 - <u>in vigore dal 1 gennaio 2021</u> - può essere approvato seppur non sia stato ancora parificato e approvato in quanto come sopra riportato lo stesso recita: *3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza";*
- nonostante quanto sopra, la finalità di detta norma non è certo, a parere del collegio, quella di poter rinviare le verifiche di assestamento sul trend delle entrate e delle spese, bensì quella di poter addivenire a tutte le verifiche propedeutiche dando per appurato il risultato di amministrazione approvato dalla giunta, e quindi in sostanza – per le sole regioni in quanto sottoposte alla parifica dei rendiconti da parte della Corte dei conti e non sono sottoposte al termine di approvazione degli enti locali (previsto al 30 aprile dall'art. 151 del TUEL) – evitando di attendere la chiusura del rendiconto, permettendone comunque l'approvazione nei termini (31 luglio);

- la Legge Regionale n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" e s.m.m.i.i. ed in particolare l'art. 40 quater della L.R. 7/2001 punto 1 in merito ai compiti demandati al collegio dei revisori;
- con la DGR 43-3529 del 9 luglio 2021 la Giunta ha approvato il "*Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R*" emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 9/R ." conforme ai principi di cui al D.Lgs 118/2011;
- il bilancio di previsione 2023-2025 approvato con L.R. n. 6 del 24 aprile 2023;
- il verb. 8/2023 – allegato 1 del 7 aprile 2023 con il quale il collegio ha rilasciato il parere al DDL del bilancio di previsione 2023-2025;
- che tale atto risulta pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;
- tenuto conto che, ad oggi, il collegio non ha ricevuto la delibera dell'Ufficio di Presidenza per la "Approvazione della proposta di variazione di assestamento del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2023-2024-2025" del Consiglio della regione Piemonte;
- che non è pertanto ad oggi possibile verificare il documento ma ~~si~~ può rilevare che non vi sono variazioni nelle somme inerenti i trasferimenti tra Giunta e Consiglio come meglio oltre evidenziato;
- che non risultano comunicazioni inviate dal Consiglio alla Giunta inerenti richieste di integrazione del contributo;
- ricordando che in corso di approvazione del DDL 2023-2025, da parte dell'Assessore Tronzano, è pervenuto un sub-emendamento finalizzato ad allineare gli stanziamenti presenti nel DDL iniziale del Bilancio di previsione tenuto conto che durante gli incontri presso l'ente il collegio aveva rilevato una discordanza;
- proprio per questo motivo il parere del collegio al DDL prevedeva una condizione sospensiva, in ottica collaborativa, all'accoglimento dell'emendamento e del sub emendamento, quest'ultimo per allineare i trasferimenti previsti nel bilancio del Consiglio Regionale e quello della Regione Piemonte;
- che come si evince dal verbale del collegio (rif. verb. 8/2023 - allegato 1) nel bilancio di previsione 2023-2025 della Regione sono state previste definitivamente entrate dalla Regione Piemonte a favore del Consiglio come di seguito dettagliate:

anno	Trasferimenti in E nel bilancio del Consiglio Regione
2022	51.635.654,67 *
2023	50.563.188,96
2024	50.047.575,11

**al netto di euro 22.500,00 relativi a incentivo dalla Stato per il trasporto pubblico già previste dal DDL 231 al cap. 186598.*

- che dalle verifiche effettuate in merito alla corrispondenza delle somme nei rispettivi bilanci della Regione Piemonte e del Consiglio regionale tali voci corrispondono;

- che non risultano, pertanto, necessari emendamenti e/o variazioni per la concordanza tra entrate e spese dei due soggetti, essendo tali somme rimaste invariate in assestamento;
- in data 29 marzo 2023 è stata adottata dalla Giunta regionale la Deliberazione n.5-6679 "*Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni*" rispetto alla quale il collegio ha rilasciato proprio parere (rif. allegato 1 al verb. 6/2023 del 27 marzo 2023) con le osservazioni ivi contenute ed alle quali si rinvia;
- che il collegio ha ritenuto necessario effettuare i campionamenti per addivenire ai controlli di competenza, anche relativi alle cancellazioni di residui effettuate durante l'anno e non ricomprese nel ROR per le cui osservazioni e rilievi si rinvia ai pareri del riaccertamento ordinario (rif. verb. 6/2023 e di DDL rendiconto 2022 rif. verb. 16/2023);
- che è in iter di approvazione il DDL al Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2022 notificato al collegio dei revisori in data 2 maggio 2023 e che il collegio ha già depositato la relazione al rendiconto (rif. verb. 16/2023) a cui si rinvia integralmente;
- che essendo chiusa la relazione al rendiconto ed avendo tardato il deposito del parere all'assestamento per motivi di accavallamento di richieste di pareri, la situazione ha permesso in questa sede di potersi basare anche sulle verifiche definitivamente effettuate dal collegio sulle risultanze del rendiconto 2022;
- da tale DDL di rendiconto 2022 presentato dalla Giunta in data 27 aprile 2023 risulta un disavanzo di amministrazione, determinato al 31 dicembre 2022, pari ad euro 1.328.601.509,46 ed un disavanzo post accantonamenti e vincoli, quindi un disavanzo finale, di euro -5.342.969.584,20;
- finalità dell'assestamento è principalmente la verifica delle previsioni di bilancio tramite la verifica anche dei residui attivi e passivi, FPV e del FCDE accertati in sede di rendiconto 2022, verificando come primo momento gli equilibri di bilancio;
- l'ente inserisce nella variazione dell'assestamento anche i necessari adeguamenti conseguenti all'approvazione del Rendiconto 2022 in merito alla parte dei residui, ed in particolare con l'assestamento l'ente provvede ad adeguare lo stanziamento dei presunti residui attivi e passivi degli stanziamenti di cassa in entrata e in uscita iscritti con il bilancio di previsione 2023-2025, in applicazione delle risultanze di cui al riaccertamento ordinario dei residui e al rendiconto 2022 con le risultanze delle due DGR di ROR, riportando ad euro 5.080.295.027,55 (di cui euro

2.834.730.470,95 sono della sola competenza) i residui attivi ed i residui passivi ad euro 5.701.570.167,09 (di cui euro 2.972.324.297,46 della sola competenza);

- per le osservazioni sulle specifiche dei residui si rinvia al parere allegato 1 al verb. 1672023 al rendiconto 2022;
- che tale dato corrisponde al conto del bilancio "*riepilogo generale delle entrate*" e "*riepilogo generale delle spese*" da rendiconto 2022 in corso di approvazione;
- in merito alla variazione sui residui in sede di assestamento – pur con le eccezioni di cui all'art. 50 comma 3 - il collegio sottolinea nuovamente che l'operazione finalizzata alla riparametrazione dei residui presunti con gli effettivi residui da rendiconto deve avvenire in generale con variazione tecnica contestuale all'approvazione del rendiconto; ricorda, inoltre, che il ritardo nella variazione comporta una gestione non puntuale dei residui che potrebbe avere ripercussioni anche nella impossibilità di accertare – nel periodo intercorrente tra il rendiconto e l'assestamento – i residui attivi aumentati in fase di ROR;
- in merito al ROR è rimasto inevaso anche il proprio suggerimento di effettuare la cartolarizzazione con tutti gli enti seppur si riporta che - come inserito nella relazione al DDL al rendiconto – "*pur prendendo positivamente atto dell'attivazione del software/procedura informatica del portale delle rilevazioni contabili delle partecipate, si chiede che al portale venga comunque affiancata una ulteriore verifica straordinaria effettuando una cartolarizzazione con tutti gli enti del territorio che permetta quantomeno di comunicare ufficialmente le spettanze degli enti del territorio al 3.12.2022. L'operazione potrebbe consistere nell'invio dell'estrazione dei residui attivi e passivi e chiedendo agli stessi di dare riscontro al fine di permettere ad entrambi di effettuare le dovute correzioni in sede 2023; tutto ciò in quanto il portale permetterà un corretto allineamento solo alla chiusura di tutti i vecchi residui, operazione che purtroppo necessiterà di molto tempo*";
- con l'assestamento l'ente non provvede, a determinare definitivamente il fondo iniziale di cassa all'1 gennaio 2023, - verificato con le scritture contabili del tesoriere in euro 95.472.607,10 (contro gli euro 229.498.262,51 del 1 gennaio 2022) poiché tale importo risulta già inserito durante l'iter di legge al preventivo e approvato nella L.R. 6/2023. Pertanto la cassa al 1 gennaio 2023 è la seguente pari a quella al 31 dicembre 2022:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2022			**229.498.262,51**
Riscossioni	4.121.952.237,85	12.371.884.325,05	16.493.836.562,90
Pagamenti	4.642.756.875,20	11.985.105.343,11	16.627.862.218,31
Fondo di cassa al 31 dicembre 2022			**95.472.607,10**

- rispetto a quanto sopra il collegio rammenta che anche a preventivo il collegio aveva evidenziato una non corretta previsione dei movimenti di cassa; in sede di assestamento risulta confermata la

non corretta previsione di cassa nelle variazioni in assestamento come si evince peraltro dall'allegato 9, che evidenzia una cassa finale presunta ancora pari a zero; si rinvia alle osservazioni verbalizzate in sede di DDL 2023-2025 (rif. verb. 8/2023 – allegato 1);

- in merito alla gestione della cassa nei documenti amministrativi si ribadiscono le osservazioni più volte evidenziate;
- che in nota integrativa l'ente parla dell'atto di assestamento come atto che "viene assunto con la finalità di aggiornare le scritture contabili sulla base del Disegno di legge regionale 2023-2025;
- che la nota presenta vari refusi di riferimento all'anno precedente che si chiede di emendare come meglio oltre rilevato;
- che l'ente dichiara che conformerà comunque il bilancio 2023-2025 alle osservazioni da parte della Corte dei conti Piemonte in sede di parificazione come peraltro previsto dall'art. 50 comma 3 bis del D.Lgs 118/2011 penultimo capoverso in vigore dal 1 gennaio 2021 "*3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, **fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione**.*

osservando che:

- il collegio richiama tutti i propri verbali e relazioni ove si è trattato delle varie modifiche dell'art. 40 quater - L.R. 7/2001 avvenute con L.R. 6 del 29 aprile 2022 - art. 22 che qui si richiamano;
- nello specifico infatti il collegio ha evidenziato le criticità e le problematiche relative a tale modifica;
- con l'assestamento di bilancio, a norma dell'art. 50 comma 2 del D.Lgs 118/2011 il Consiglio deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;
- il DDL n. 259 di assestamento non dà atto in modo esplicito del permanere degli equilibri generali a seguito delle variazioni proposte come previsto dall'art. 50 del D.Lgs 118/2011 ed all'uopo ricorda che tale inciso si ritiene debba essere inserito nel testo definitivo e non solo nell'allegato alla legge e in nota integrativa dove viene riportato che "*Il prospetto allegato degli equilibri di bilancio aggiornato con le variazioni di bilancio apportate, anche con riferimento al riaccertamento ordinario dei residui, e con le variazioni apportate dal provvedimento di assestamento, dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio* ";

di seguito si evidenziano le variazioni proposte per singola annualità 2023-2025 (art. 5, 6 e 7 del DDL 259/2023 e allegato C, D e F ed G ed O per il tesoriere) tenuto conto che le variazioni proposte riguardano le seguenti annualità:

a) annualità 2023

	MAGGIORI	MINORI
ENTRATE	€ 0,00	€ -
Applicazione avanzo	€ 86.821.162,54	
TOTALE maggiori ENTRATE	**€ 86.821.162,54**	-
SPESE	€ 87.821.162,54	€ 1.000.000,00
TOTALE maggiori SPESE	**€ 86.821.162,54**	
EQUILIBRIO DELLA VARIAZIONE		€ -

b) annualità 2024

	MAGGIORI	MINORI
ENTRATE	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE	**€ -**	**€ -**
SPESE	€ 100.000,00	€ 100.000,00
TOTALE SPESE	**€ -**	**€ -**
EQUILIBRIO DELLA VARIAZIONE		€ -

c) annualità 2025

	MAGGIORI	MINORI
ENTRATE	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE	**€ -**	**€ -**
SPESE	€ 50.000,00	€ 50.000,00
TOTALE SPESE	**€ -**	**€ -**
EQUILIBRIO DELLA VARIAZIONE		€ -

VERIFICATO e PRESO ATTO

- delle somme in entrata e in uscita dalla Regione Piemonte al Consiglio per le loro attività, come previsto dall'art. 22 del "*regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio*" in attuazione all'art. 29 dello Statuto della Regione Piemonte;
- che l'assestamento e la variazione conseguente non prevedono movimentazioni del **fondo di riserva;**
- l'assestamento non prevede movimentazioni sull'accantonamento all'**FCDE 2023** competenza che resta il seguente come da L.R. 6 del 24 aprile 2023:

anno	Accantonamento complessivo FCDE
2023	**24.152.901,57**
2024	**23.412.350,36**
2025	**23.412.350,36**

- relativamente alla situazione degli **accantonamenti** a **Fondo rischi per contenzioso** il collegio riporta che la nota integrativa richiama la situazione della relazione predisposta dall'avvocatura sullo stato del contenzioso al 31 dicembre 2022 senza peraltro rilevare le modifiche apportate sugli assetti in conseguenza dell'applicazione della quota accantonata effettuata con DGR 6-6680; il collegio sottolinea la necessità che l'avvocatura effettui periodicamente, almeno a preventivo, assestamento, variazioni e rendiconto, un aggiornamento della posizione dei rischi di contenzioso;
- a tal fine il collegio ha richiesto agli uffici in data 26 giugno 2023 di avere un aggiornamento della situazione del contenzioso;
- rispetto a quanto inserito sul contenzioso al 31 dicembre 2022 il collegio richiama quanto già riportato nella relazione al DDL al rendiconto 2022 rilevando per brevità unicamente che "*è necessario ribadire l'importanza del corretto calcolo dei fondi ma anche delle corrette valutazioni degli accantonamenti fondo rischi contenzioso e passività potenziali in quanto potrà ritenersi in avanzo solo un ente che abbia un risultato positivo dopo tutti gli accantonamenti e vincoli e destinazioni delle quote di avanzo e di conseguenza solo con la corretta valutazione di tali fondi sarà possibile evidenziare il corretto risultato del disavanzo*" e che in generale sulla competenza questa "asserzione" è importantissima ai fini del mantenimento degli equilibri;
- si rileva infatti che l'ente non ha stanziato importi sulle annualità 2023-2025 per contenzioso, pertanto, si può unicamente ricondurre il discorso sugli accantonamenti già previsti in sede di DDL al rendiconto 2022 nel risultato di amministrazione. A tal fine è doveroso rilevare che nonostante quanto inserito dall'ente quale informativa dell'accantonamento, la situazione delle somme accantonate è cambiata ad oggi rispetto al DDL al rendiconto in quanto sul bilancio 2023-2025 annualità 2023 è stato applicato una parte di fondo accantonato a contenzioso, vedasi infatti i verbali del collegio in particolare il verb. 4/2023 e la DGR 6-6680 del 29 marzo 2023 di definitiva di applicazione;
- a tal proposito – e tenuto conto delle osservazioni inserite nella relazione al DDL al rendiconto 2022 - si riconferma una raccomandazione circa l'opportunità di addivenire alle modifiche regolamentari richieste;

- in merito alla richiesta di aggiornamento il collegio riporta che anche l'art. 20 comma 4 prevede che: 4. *Il Dirigente dell'Avvocatura regionale ed i Dirigenti regionali competenti per materia procedono, con cadenza almeno semestrale ed ai fini della predisposizione dei documenti di bilancio, dell'assestamento e del rendiconto generale, all'invio al Dirigente di Bilancio e al Dirigente di Ragioneria di una ricognizione delle altre controversie in corso contenente la valutazione dei relativi oneri, in base alla data prevista di conclusione di ciascun procedimento e sulla base della graduazione di cui all'allegato A'';*
- in seguito alla richiesta inviata in data 28 giugno 2023 propedeutica anche al contenuto dell'art. 20 del regolamento di contabilità che prevede al comma 8 che "*Il Collegio dei revisori dei conti, nel corso dell'esame della proposta di legge di bilancio di previsione, di assestamento generale di bilancio e di rendiconto, verifica la congruità degli stanziamenti previsti nell'ambito del fondo rischi per le spese legate al contenzioso*", non sono pervenuti dall'ufficio Avvocatura interna ulteriori aggiornamenti rispetto a quanto già comunicato in sede di rendiconto 2022 relativamente al Fondo rischi per contenzioso;
- in nota integrativa l'ente evidenzia che "*Relativamente all'esercizio finanziario 2023 non sono stati notificati contenziosi di nuova formazione derivanti dalle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, tributaria, né sono pervenute segnalazioni da parte dei Settori che evidenziassero l'emergere di eventuali debiti fuori bilancio da nuovo contenzioso*";
- raccomanda comunque un costante monitoraggio e ricognizione affinché si possano preservare gli equilibri di bilancio e la stabilità finanziaria in caso di un improvviso evento di soccombenza;
- in merito al **fondo perdite società partecipate** il collegio evidenzia che l'assestamento non modifica l'accantonamento pari a zero della L.R. 6/2023 rilevando che i bilanci 2022 delle sole società direttamente possedute non hanno evidenziato perdite. Si rileva infatti che anche il bilancio di Finpiemonte partecipazioni spa pur essendo contrassegnato in nota integrativa come n.d. (non disponibile) è stato acquisito in bozza dal collegio e presenta un risultato positivo la cui assemblea è convocata in prima convocazione in data 29 giugno oppure in seconda convocazione in data 10 luglio 2023 - si attendono esiti;
- nonostante quanto sopra il collegio raccomanda una variazione ove la parifica evidenziasse la necessità di addivenire all'accantonamento minimo anche sulle società direttamente possedute tenuto conto della disamini a del collegio nel parere n. 16/2023 relativamente alle perdite delle società indirettamente possedute dalla regione;
- non essendo allegata alcuna relazione in merito all'andamento della **gestione dei residui,** ha provveduto a verificare l'andamento dei residui chiedendo di acquisire agli atti del collegio schema di riscossione per anno di provenienza dei residui attivi avuta nel 2022;

- lo schema delle riscossioni per anzianità dei residui attivi è pervenuto nei giorni scorsi propedeutico al rendiconto;
- la situazione dell'anzianità dei residui attivi e passivi – con esclusione del perimetro sanitario - al 31 dicembre 2022 era la seguente come inserito nella deliberazione di Giunta del 29 marzo 2023 n. 5-6679 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni":

RESIDUI ATTIVI

Titolo	Descrizione Titolo	2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale complessivo
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	83.135,75		0,00	14.240.920,85	123.939.987,67	25.529.939,51	313.123.795,00	718.413.385,29	1.195.331.164,07
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.882.673,53	291.285,78	267.407,00	1.739.247,23	1.016.083,93	15.889.316,49	91.648.516,90	236.373.994,12	353.108.524,98
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.579.940,74	4.571.607,24	2.969.573,97	12.031.827,44	70.813.638,21	2.571.086,96	148.304.243,61	102.189.066,53	352.030.984,70
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		4.137.889,22	7.772.171,21	406.760,12	7.758.223,33	30.872.091,85	95.264.202,24	96.095.258,38	242.306.596,35
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	440.139,62			9.028,50	30.000,00	194.967,40	5.546.768,04	3.333.177,41	9.554.080,97
6	ACCENSIONE PRESTITI			1.097.526,00						1.097.526,00
Totale complessivo		**14.985.889,64**	**9.000.782,24**	**12.106.678,18**	**28.427.784,14**	**203.557.933,14**	**75.057.402,21**	**653.887.525,79**	**1.156.404.881,73**	**2.153.428.877,07**

RESIDUI PASSIVI

Titolo	Descrizione Titolo	2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale complessivo
1	Spese correnti	16.665,00	2.820.525,49	378.918,93	1.337.801,40	5.130.414,71	23.973.420,61	141.174.124,13	913.567.228,00	1.088.399.098,27
2	Spese in conto capitale	3.484.716,18	32.702.092,71	38.467.791,76	4.874.923,51	3.355.012,75	5.033.537,49	52.146.736,10	199.704.737,12	339.769.547,62
3	Spese per incremento attività finanziarie						3.300.000,00	3.000.000,00	0,00	6.300.000,00
4	Rimborso Prestiti								7.252.383,52	7.252.383,52
Totale complessivo		**3.501.381,18**	**35.522.618,20**	**38.846.710,69**	**6.212.724,91**	**8.485.427,46**	**32.306.958,10**	**196.320.860,23**	**1.120.524.348,64**	**1.441.721.029,41**

- rilevando ancora una mole consistente di residui attivi il collegio in sede di rendiconto ha ribadito all'ente la necessità di attuare tutte le possibili azioni al fine di adempiere alle attività di riscossione e pagamento, con particolare riguardo alle annualità più remote;
- alla data del 9 maggio 2023, data di accesso presso l'ente, il collegio aveva acquisito una situazione più aggiornata della movimentazione degli incassi dei residui attivi complessivi da cui si evince che gli incassi dal 1 gennaio 2023 alla data della comunicazione, sono i seguenti; incassi per complessivi euro 345.949.517,52 come di seguito riportato ma da cui si evidenzia che ante annualità 2014 nulla è stato recuperato nella prima parte dell'anno ad eccezione di due piccole quote pari ad euro 7.753,60 del 2011 e 2012:

Anno	Residuo da mantenere al 31/12/2022	Maggiori / minori entrate al 09/05/2023	incassati al 09/05/2023	residui al 09/05/2023
1997	3.592.880,05	0,00	0,00	3.592.880,05
2002	12.998.875,73	0,00	0,00	12.998.875,73
2004	176.913,41	0,00	0,00	176.913,41
2005	179.821,63	0,00	0,00	179.821,63
2006	633.932,77	0,00	0,00	633.932,77
2007	173.906,92	0,00	0,00	173.906,92
2009	1.508.224,84	0,00	0,00	1.508.224,84
2010	1.010.137,46	0,00	4,50	1.010.132,96
2011	47.682,98	0,00	4.576,81	43.106,17
2012	52.118,52	0,00	3.176,79	48.941,73
2013	14.722.749,46	0,00	0,00	14.722.749,46
2014	922.393,55	0,00	0,00	922.393,55
2015	26.599.952,16	0,00	34.554,63	26.565.397,53
2016	232.065.108,97	3.398,29	22.869.605,03	209.198.902,23
2017	120.899.722,60	-3.635,91	36.600,54	120.859.486,15
2018	44.268.094,64	-42.425,14	240.791,87	43.984.877,63
2019	475.346.752,71	-34.877,44	1.463.603,84	473.848.271,43
2020	306.075.903,70	-179.861,45	1.341.137,76	304.554.904,49
2021	1.004.289.384,50	-457.042,79	319.955.465,75	683.876.875,96
Totale	**2.245.564.556,60**	**-714.444,44**	**345.949.517,52**	**1.898.900.594,64**

- che l'ente, inoltre, nonostante la richiesta del collegio, non ha provveduto puntualmente alla cartolarizzazione - almeno con gli enti – finalizzata ad una verifica congiunta della sussistenza del credito; si rinvia a tal proposito al parere al DDL al rendiconto nella parte dedicata sia per le azioni attuate dall'ente sia pe quanto riguarda le richieste del collegio che si intendono qui rinnovate;
- che il collegio ha chiesto di ricevere le attestazioni inerenti l'inesistenza di **debiti fuori bilancio,** da riconoscere o in corso di riconoscimento, nonché di ulteriori passività pregresse comunque denominate; è stato comunicato, che il nuovo regolamento di contabilità precisa i momenti obbligatori di tale verifica rilevando che, per quest'anno, essendo in itinere le operazioni di approvazione del DDL al rendiconto, l'ente non ha effettuato nuove richieste e pertanto si fa riferimento alle medesime;
- nonostante ciò il collegio ha acquisito informazioni dall'ente ed il Dirigente del Settore bilancio ci ha confermato che non sono pervenute richieste dagli uffici di nuovi riconoscimenti di debito;

- il collegio ritiene comunque necessario che tale verifica sia effettuata in precisi momenti dell'anno propedeutici al preventivo, assestamento e rendiconto evidenziando che, nonostante ogni anno il rendiconto risulti a ridosso delle operazioni di assestamento, queste ultime richiedono tale aggiornamento tenuto conto che le dichiarazioni dei responsabili sono riferite al 31.12.2022;
- per quanto riguarda la situazione dei debiti fuori bilancio e il loro iter di riconoscimento nonché l'invio in Procura della Corte dei conti a norma dell'art. 23 si rinvia a quanto inserito nella relazione al DDL al rendiconto (rif. verb. 16/2023); il tutto anche per le conseguenti osservazioni del collegio.

Applicazione avanzo

In sede di assestamento è prevista l'applicazione di una quota di "avanzo" pari ad euro 86.821.162,54 addivenendo così alla quota massima di applicazione permessa dalla norma per la Regione Piemonte di euro 103.942.108,09 come riportato nell'art. 5 del DDL. Il collegio raccomanda la corretta applicazione dei principi contabili armonizzati, in particolare punti 9.2.15, 9.2.16 e 9.2.17 e seguenti. Si ricorda infatti che, in attuazione dell'articolo 1, commi 897 e segg. della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), in presenza di un risultato di amministrazione presunto negativo relativo all'esercizio precedente (lettera A del prospetto del risultato di amministrazione allegato al rendiconto), il limite massimo per l'utilizzo nel primo esercizio del bilancio di previsione della quota accantonata e vincolata è pari alla somma delle quote annuali iscritte in spesa per il ripiano del disavanzo risultante al 31 dicembre 2014 e del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 2015 che, per il Piemonte, fino al 2020 era pari ad euro 106.963.014,91. Si sottolinea che in seguito alla rideterminazione del piano di rientro da disavanzo avvenuto con DGR 120-3140 (vedasi per la disamina paragrafo "avanzo"), per il 2021 e per il 2022 l'importo massimo applicabile è pari ad euro 103.942.108,09. Si rinvia alla nota integrativa per l'evidenziazione della somma massima possibile di utilizzo dell'avanzo prevista dalle normative attuali per il 2022 (comma 897, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018) che risulta essere pari ad euro 103.942.108,09.

Nello specifico si evidenzia che per il 2023 con due atti – sottoposti al parere del collegio la Regione ha applicato avanzo al bilancio provvisorio per euro 17.120.945,55 in particolare così distinti:

- verbale n. 1/2023 del collegio - euro 5.500.000,00 di applicazione di avanzo vincolato oltre a 5.000.000,00 che si evincono dalla DGR 12-6553 del 27 febbraio 2023 definitiva rispetto al quale

non è stato richiesto parere al collegio – di cui si osserva oltre;

- verbale n. 4/2023 del collegio e DGR 6-6680 del 29 marzo 2023 – applicazione per euro 6.620.945,55 di avanzo accantonato;

mentre la restante quota – la cui specifica è complessivamente verificabile begli allegati a1 e a2 dell'elenco analitico delle risorse del risultato di amministrazione - di euro 86.821.162,54 è applicata con il DDL di assestamento addivenendo così alla quota massima possibile.

Pertanto in seguito al DDL assestamento – come si evince dalle tabelle inserite anche in nota integrativa – il totale di avanzo applicato è così distinto per euro 28.303.456,88 (vedasi allegato a1) di parte accantonata ed euro 65.638.651,21 di parte vincolata (vedasi allegato a2):

PARTE ACCANTONATA - ISCRIZIONE ENTRATA				PARTE ACCANTONATA - ISCRIZIONE SPESA	
Cap.	**denominazione**	**EURO**	**Cap.**	**denominazione**	**EURO**
000026	QUOTA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO IN SPECIFICI FONDI IN SPESA	38.303.456,88	144678	REGOLAZIONE FINANZIARIA NEI CONFRONTI DELLO STATO IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ENTRATE NETTE DERIVANTI DAL GETTITO RELATIVO ALL'AUMENTO DELLA TARIFFA ERARIALE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE (ART. 1, COMMA 321, L. 296/2006) - QUOTA ACCANTONATA	10.187.776,78
			114361	SOMME RELATIVE AL FONDO STATALE PER L'EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALL'ARTICOLO 111, COMMA 1 DEL D.L. 34/2020 VINCOLATE PER LE FINALITA' CUI SONO STATE ASSEGNATE, NEL BIENNIO 2020-2021 (ART. 1, COMMA 823, LEGGE 178/2020) - QUOTA ACCANTONATA	12.328.449,45
			196363	FONDO PER FAR FRONTE AD ONERI DERIVANTI DA POTENZIALI CONTENZIOSI	15.787.230,65

ISCRIZIONE PARTE VINCOLATA ENTRATA				ISCRIZIONE PARTE VINCOLATA SPESA	
Cap.	**denominazione**	**EURO**	**Cap.**	**denominazione**	**EURO**
000028	AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI	38.267.065,33	Capp. Vari Vedi allegato B) all'Assestamento di bilancio - utilizzo risorse vincolate 2022		
000032	AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI	2.747.648,63			
000033	AVANZO DERIVANTE DA VINCOLI ATTRIBUITI DALL'ENTE	19.000.000,63			
000038	AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI - SANITA'	5.623.937,25			
	TOTALE	65.638.651,21			

Nello specifico in merito all'applicazione avvenuta il collegio deve rilevare:

- relativamente alla DGR 12-6553 del 27 febbraio 2023: al collegio è stata sottoposta una richiesta di parere sulla bozza di DGR e relativa variazione inerente l'applicazione di 5,5 mil di avanzo vincolato mentre dalla delibera definitivamente adottata si è venuti a conoscenza che la variazione della Giunta è stata pari ad euro 10,5 mil con un aumento di 5 MIL senza richiesta di ulteriore parere. A richiesta di informazioni il collegio è stato informato che durante l'istruttoria la direzione interessata ha integrato la richiesta richiedendo un incremento della cifra da applicare a

bilancio; poiché l'integrazione riguardava la medesima fattispecie e finalità, ed era ammissibile in relazione alla capienza complessiva del corrispondente avanzo vincolato, l'ente ha proceduto. Il collegio rileva che nonostante la tipologia di risorse sia la medesima sarebbe stato almeno opportuno che tale circostanza fosse rappresentata in DGGR e soprattutto che venisse rilevato come il parere del collegio riguardasse unicamente una somma parziale rispetto al deliberato; si raccomanda di applicare in modo ossequioso le norme e soprattutto si chiede agli uffici di mettere in atto quantomeno un flusso informativo verso il collegio ove si addivenga a modifiche e variazioni rispetto ai documenti allo stesso sottoposti ufficialmente;

- la nota integrativa in merito all'applicazione di avanzo – accantonato e vincolato - evidenzia unicamente le voci definitivamente applicate per capitoli totali (peraltro non evidenziati per la parte vincolata ma riscontrabili nell'allegato a2) senza distinguere quali siano le applicazioni relative al solo assestamento e quali siano già state applicate costringendo il collegio ad una serie di verifiche su documenti acquisiti agli atti in precedenza; il collegio richiama gli uffici sulla necessità di esplicitare con maggiore dettaglio i dati nei documenti obbligatori in modo da permettere una immediata e intelligibile lettura delle azioni dell'amministrazione.

Copertura disavanzo

Il collegio in ottemperanza ai propri compiti ha verificato il mantenimento di tali valori nella parte spesa del DDL 259, come inizialmente inserito in legge di bilancio di previsione n. 6/2023 in merito alla modalità di copertura. Si evidenzia infatti che anche in nota integrativa vengono riportati i dati necessari; in particolare:

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		51.979.836,62
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		128.418.107,40
	Totale	**232.360.215,49**

Andamento riscossione e accertamento entrate

PREVISIONI RELATIVE ALLE ENTRATE - ASSESTATO

Il collegio si è concentrato sulla verifica dei trend di alcune entrate mediante verifiche a campione nonché sul controllo delle entrate con scostamenti importanti e significativi della previsione, rispetto all'accertato e all'incassato tenendo conto che si è a metà dell'esercizio di competenza.

A tal fine il collegio ha chiesto di ricevere tabella riepilogativa del trend delle entrate. La documentazione è pervenuta immediatamente. Da tale verifica il collegio rileva che vi sono molte tipologie di entrata che, nonostante supportate da trend storico in linea restano comunque da monitorare circa la possibilità che l'andamento delle previsioni di entrate mantenga il medesimo trend.

Il collegio in generale rileva complessivamente che rispetto alle previsioni di entrata di competenza inizialmente previste - aumentate con l'assettamento in entrata unicamente per l'applicazione di euro 86.821.162,54 di somme accantonate e vincolate nel risultato di amministrazione – gli accertamenti seppur non singolarmente tutti coerenti con la previsione sono in linea di massima accertati per circa un 50%. Logicamente tale disamina non può certo ritenersi puntuale ma può essere un primo controllo per il mantenimento degli equilibri di competenza ricordando il valore autorizzatorio di spesa sulle previsioni in entrata di bilancio. Alcuni capitoli di entrata risultano, seppur non variati in assestamento, già sfondati così come alcuni incassi rispetto al dato accertato.

Gli incassi rispetto agli accertamenti sono circa un 40% mentre rispetto al previsto circa un 20%. Il collegio prende atto della situazione ma non può che rinviare il controllo degli equilibri solo in seguito ad una disamina complessiva delle voci di bilancio da parte dell'ente non ritenendo, come più volte rilevato e verbalizzato, possibile un assestamento che preveda unicamente l'applicazione della quota massima di avanzo.

Sulla questione giuridica

Il collegio rileva che già nello scorso esercizio, aveva rilevato dal tenore delle risposte degli uffici alla Corte dei conti che l'ente ritiene che l'art. 40 quater della L.R. 7/2001 come modificata da ultimo con L.R. 6 e L.R. 8 entrambe del 2022 non preveda più l'obbligo di parere.

Tale interpretazione sembrerebbe confermata anche nella nota in risposta all'analisi di bilancio di previsione ed assestamento dell'esercizio 2022 della Regione Piemonte - 0017690 del 21.12.2022 ove l'ente riportava testualmente che:

b) Equilibri di bilancio

Come lo scorso anno, si precisa quanto di seguito riportato, tenuto conto che l'ambito normativo risulta sostanzialmente il medesimo fatto salvo le modifiche intervenute all'articolo 40quater della Legge regionale 7/2001 in materia di "Compiti del Collegio" in base alle quali per l'assestamento non è più previsto il rilascio del parere bensì la redazione di "apposita relazione da allegare ai predetti schemi" (parere che, come già specificato in precedenza, sebbene previsto fino allo scorso anno, non veniva espresso). …omissis…". Nella precedente – ass. 2021 - l'ente aveva evidenziato che *"anche per la legge regionale di assestamento 2021 si evidenzia che, sebbene il Collegio dei revisori abbia rilasciato un documento che nominalmente titola "*PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 17/2021)*" nella sostanza non si rinviene l'espressione di tale previsto parere che pertanto risulta non rilasciato.*

Il collegio richiamando e rinviando a tutte le proprie precedenti verbalizzazioni inerenti i numerosi emendamenti (vedasi diversi emendamenti poi non accolti) e modifiche effettivamente deliberate che ha subito - dalla nomina del presente collegio - la L.R. 7/2001 all'art. 40 quater (relativo ai pareri obbligatori del collegio dei revisori) evidenzia di aver sempre avuto perplessità in merito all'approccio metodologico e contabile dell'ente al DDL assestamento che – oltre ad essere stato identificato nei precedenti anni quale "*tecnico*" nella sostanza *"si limitava in modo pedissequo ad adeguare le cifre del bilancio al rendiconto e ad applicare la quota massima di avanzo applicabile alla legge di bilancio*" e rispetto al quale l'ente ha sempre riportato che "*sarebbe prematuro recepire oscillazioni delle altre tipologie di entrate regionali per le quali sarebbe stato necessario attendere l'evolversi degli incassi per confermare se tali andamenti avessero natura stabile tale da poter essere correttamente riportata a bilancio quale revisione delle stime inizialmente operate*".

Tali circostanze hanno sempre indotto il collegio a rilevare che, nonostante la collaborazione manifestata, l'assestamento, denominato dall'ente "tecnico", di fatto aveva connotati prettamente aritmetici, non provvedendo l'ente - ad eccezione dell'applicazione dell'avanzo negli importi massimi concessi dalla legge per un ente in disavanzo - ad effettuare le verifiche sulle entrate e sui trend di accertamento, rinviando le verifiche in tal senso alla manovra di variazione di settembre/novembre e ciò nonostante anche ove vi fossero maggiori entrate già accertate che non trovavano corrispondenza nelle variazioni proposte. Medesima questione si evidenziava in maniera più preoccupante per quelle entrate che non avevano subito diminuzioni solo per non esserne stati verificati gli andamenti degli accertamenti.

Tale comportamento, riconducibile - come riferito - a ragioni politico-amministrative, inducevano l'ente a rinviare tali obblighi a successiva legge di variazione di bilancio, da adottarsi sulla base di una analisi approfondita sugli andamenti dell'esercizio ed il collegio rilevava che in tale modo non sarebbe stato possibile verificare gli andamenti delle entrate e delle spese non essendo state adeguate.

Per tali ragioni i pareri precedenti son sempre stati negativi a causa dell'impossibilità di verificare gli equilibri di bilancio.

Tornando invece alla questione giuridica di quale sia il tenore della richiesta al collegio sul DDL Assestamento si deve evidenziare che la nota pervenuta, anche quest'anno al collegio da parte degli uffici, riporta la trasmissione di documenti *"per l'espressione del* ***parere*** *di competenza ai sensi dell'art. 40 quater della L.R. 7/2021*".

Dalla nota dell'ente inviata alla Corte dei conti si evince invece che "in materia di Compiti del collegio per l'assestamento non è più previsto il rilascio del parere bensì la redazione di "apposita relazione da allegare ai predetti schemi".

Il collegio - richiamando comunque per il percorso legislativo pregresso il proprio verbale n. 15/2021 -non può che ribadire la propria interpretazione. Dovendo infatti partire dal nuovo contenuto dell'art. 40 quater della L.R. 7/2001 come modificato dalla regione con L.R. 6/2022 e corretto dalla L.R. 8/2023, che riporta:

1.

Il Collegio svolge i compiti previsti dall' articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell' articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), nonché quelli previsti dall'articolo 68, comma 4, lettera b) e dall' articolo 72 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 .

2.

Salvo quanto previsto dal comma 3, i pareri e le relazioni di cui al comma 1 sono resi dal Collegio entro quindici giorni dal ricevimento degli schemi contabili allegati ai progetti di legge ed alle proposte di deliberazione.

3.

Il parere sul rendiconto, comprensivo delle asseverazioni di cui all' articolo 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. 118/2011 , è rilasciato nel termine di trenta giorni.

è poi necessario analizzare il qui richiamato articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 che prevede:

*1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti ed organismi pubblici, di cui all'articolo 19, **vigilano sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; provvedono agli altri compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica**.*

2. I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in particolare, devono:

a) verificare la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilita' generale tenuta nel corso della gestione;

b) verificare la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attivita' e passivita' e l'attendibilita' delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;

c) effettuare le analisi necessarie e acquisire informazioni in ordine alla stabilita' dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinche' venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;

d) vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione;

e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio;

*f) **esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio da parte degli organi a cio' deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti**;*

g) effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprieta' e sui depositi e i titoli a custodia;

h) effettuare il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

*3. **Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del conto consuntivo o bilancio d'esercizio sono sottoposti**, corredati dalla relazione illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera, **all'esame del collegio dei revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio**.*

4. L'attivita' dei collegi dei revisori e sindacali si conforma ai principi della continuita', del campionamento e della programmazione dei controlli.

5. I collegi dei revisori dei conti e sindacali non intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti e organismi pubblici.

6. Alle sedute degli organi di amministrazione attiva assiste almeno un componente del collegio dei revisori e sindacale.

7. I componenti del collegio dei revisori e sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

8. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonche' delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi o bilanci d'esercizio e' redatto apposito verbale.

Effettivamente rispetto alla iniziale conformazione dell'articolo sui controlli la Regione, abrogando la parte di articolo ove si prevedeva che - il collegio si esprime sui "*progetti di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento di bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto*", e sostituendolo inizialmente con il richiamo dell'art. 20 alla sola lettera f) del DL 123/2011, sembrava prevedere il parere del collegio unicamente sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo - pareri, peraltro, già obbligatori essendo entrambi allegati obbligatori (vedasi art. 11 punto 3 lettera h e punto 4 lettera p del del D.Lgs 118/2011) - e non sull'assestamento e le variazioni. In tal sede infatti collegio si era prontamente espresso rilevando che tale scelta era abrogativa, nella sostanza, delle funzioni di controllo del collegio dei revisori, ed ancor più penalizzante nella Regione in oggetto in quanto, come più volte rilevato dal collegio (rif. verb. 4/2021 allegato 1), è consuetudine dell'Ente fare ricorso sistematico allo strumento degli emendamenti quale metodo per addivenire alla definitiva predisposizione del bilancio completo degli allegati obbligatori. Ed inoltre si era rilevato che la norma era anche in contrasto con le funzioni richiamate dal D.Lgs 118/2011 all'art. 72 e con l'art. 20 del DL 123/2011 (rif. verb. 27/2021).

L'art. 72 infatti prevede che:

*"1. Il collegio dei revisori dei conti, istituito ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 3 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148**, svolge la funzione di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione.***

*2. **Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo. L'ordinamento contabile regionale puo' prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori.***

L'ente ritiene – se il collegio ha ben interpretato - che la previsione del comma 2 lettera f) (*il collegio..omissis…f) **esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio da parte degli organi a cio' deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;***) preveda il parere unicamente per:

- approvazione bilancio preventivo;
- conto consuntivo;

e pertanto escluda dalla necessità di parere l'assestamento e le variazioni di bilancio richiamati invece nel comma 3 successivo (*3. **Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del conto consuntivo o bilancio d'esercizio sono sottoposti**, corredati dalla relazione illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera, **all'esame del collegio dei revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio**.)* ove si richiede al collegio una "*relazione*" anziché un parere da allegare nella quale "*sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio".*

Vi è da rilevare che il comma 3 richiama i seguenti atti amministrativi:

- bilancio preventivo (richiamato anche nella lettera f);
- variazioni ai bilanci preventivi;
- delibera di riaccertamento dei residui;
- conto consuntivo (richiamato anche nella lettera f).

Il collegio, nell'evidenziare che l'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è indirizzato in generale a tutti gli enti e agli organismi pubblici, che possono avere contabilità diverse e sistemi giuridici diversi, deve essere ad avviso del collegio interpretato tenendo comunque in considerazione l'ambito di applicazione. Si evidenzia infatti che se si ritenesse di applicare l'art. 20 il documento di pertinenza del collegio per il ROR sarebbe una semplice relazione mentre invece i principi contabili prevedono un parere obbligatorio da parte del collegio (vedasi punto 9.3 dell'allegato 4/2) e in tal senso anche l'art. 3 del D.Lgs. 118/2011.

In particolare, pur non essendo applicabile, per analogia e per quanto non in contrasto è necessario attingere anche dal TUEL applicabile agli enti locali.

Vero è che il TUEL ha ben individuato cosa si intenda per assestamento e cioè "*variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio*" e trattandosi di variazione si rinvia all'art. 239 punto 1 lettera b punto 2 per il parere di competenza del collegio mentre per il D.Lgs 118/2011 l'art. 50 ha necessità di una più estesa interpretazione. E' evidente comunque che il contenuto dell'art. 50 del D.Lgs 118/2011 ("1. *Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilita', accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40. 2. La legge di assestamento del bilancio da' atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio*") nell'evidenziare che tale adempimento prevede **l'assestamento delle previsioni di bilancio** e la conseguente valutazione **sul permeare degli equilibri,** rende tale atto il momento di verifica delle voci di entrata, la verifica della consistenza dei residui – punto sempre carente nel DDL assestamento della regione – dell'FPV e dell'FCDE divenendo così spesso conseguentemente e necessariamente una variazione di bilancio.

Per di più si rileva che nel caso specifico l'ente provvede ad applicare la quota di avanzo massima applicabile e pertanto addiviene ad una variazione.

Il collegio, riconoscendo che la questione è alquanto farraginosa e che sarebbe sicuramente auspicabile un miglio coordinamento delle norme, e rilevando comunque la centralità della verifica di alcune poste in sede di assestamento come previsto anche dai principi contabili, ritiene di non

potersi esimere dall'espressione del parere in sede di variazione di bilancio di previsione, in quanto diversamente verrebbe meno il controllo sull'atto autorizzatorio. Da tale interpretazione derivano e sono conseguite anche le varie argomentazioni del collegio in merito alle criticità conseguenti ad un DDL preventivo che in seguito a numerose e sostanziali emendamenti, approda in aula – pur nella piena legittimità - sostanzialmente modificato rispetto al testo sottoposto al parere del collegio, venendo meno in un certo senso l'apporto funzionale al Consiglio.

Il collegio, tenuto conto delle funzioni demandate al collegio dei revisori, ritiene pertanto che il documento da rilasciare sul DDL assestamento sia comunque un parere che prevede, come peraltro da sempre consuetudine di questo collegio, la parte di relazione sul lavoro svolto insito in esso.

FPV

Il collegio rispetto al FPV, prendendo atto delle movimentazioni e richiamando i propri precedenti pareri riporta la movimentazione rilevata.

In L.R. 6/2023 l'FPV aveva la seguente composizione di previsione iniziale:

	2023	2024	2025
Fondo pluriennale vincolato	124.977.743,48	9.938.122,04	0

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui, il FPV di parte spesa al 31.12.2022 era la seguente, tenuto conto delle precisazioni inserite nel verbale 7/2023 rispetto al verb. 6/2023 del ROR che coincide con l'iniziale 2023:

FPV parte corrente	391.741.096,71
FPV parte c/capitale	411.057.880,31
Totale	**802.798.977,02**

Il dato sopra riportato coincide anche con quanto riportato nell'allegato di assestamento – allegato 9 – con l'allegato 8/1 "*variazione del bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere*" non variato in quanto l'ente aveva già provveduto in sede di ROR.

Nota integrativa

Il collegio rileva che a norma dell'art. 50 del D.Lsg 118/2011 si riporta che:

3. Alla legge di assestamento e' allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:

a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;

b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;

c) le modalita' di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilita' del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformita' dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere".

Pertanto chiede all'ente per il futuro di integrare per le parti relative alla destinazione dell'applicazione dell'avanzo alla parte spesa nonché in merito ai provvedimenti per l'assorbimento del disavanzo.

Il collegio evidenzia inoltre esservi alcuni refusi che richiamano norme e azioni dell'esercizio passato.

* * *

Il Collegio dei Revisori, tenuto conto di tutte le verifiche effettuate e dei documenti visionati, richiesti e acquisiti,

ANALIZZATE

le variazioni scaturenti nel triennio 2023-2025 dalla manovra di assestamento e le variazioni di bilancio conseguenti l'assestamento quanto alle previsioni di competenza,

RILEVATO CHE

- il D.Lgs 118/2011 art. 50 prevede che alla legge di assestamento di bilancio sia allegata una nota integrativa che riporti:

 "a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;

 b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;

 c) le modalità' di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilita' del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformita' dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere."

 e che tale documento è stato inserito tra i documenti quali allegato obbligatorio – pur rinviandosi alle osservazioni in paragrafo dedicato;

- mediante la variazione di assestamento generale che, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 118/2011, deve essere deliberata dall'Organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale delle voci di entrata e di uscita al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- diversamente dagli enti locali, per i quali la mancata adozione dell'atto di riequilibrio è equiparato alla mancata approvazione del bilancio di previsione ed innesca quindi la procedura di scioglimento, la regione non è soggetta a sanzioni in caso di sforamento del termine;
- si prende atto della volontà dell'ente di rispettare i termini previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 118/2011;

- che tutte le norme richiamate nella presente relazione richiamano l'ente alla necessaria verifica delle previsioni di entrata e di uscita e degli investimenti tramite il cronoprogramma, e anche l'art. 23 del regolamento di contabilità evidenzia "*Ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario le Direzioni della Giunta segnalano ai Settori competenti in materia di bilancio e Ragioneria le eventuali maggiori e minori spese o entrate non previste nel bilancio di previsione, oltre a tutti gli interventi che richiedono la verifica degli equilibri di bilancio, ivi compresi i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 73, comma 1 del d.lgs. 118/2011. Sulla scorta delle segnalazioni pervenute e previa verifica delle previsioni con gli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il Settore competente in materia di bilancio predispone lo schema di deliberazione di approvazione del disegno di legge di assestamento di bilancio" ;*
- nonostante ciò si deve rilevare che la manovra di assestamento adottata dall'ente non ha dato atto di aver effettuato tali valutazioni e in sostanza non effettua alcuna variazione nelle entrate, ad eccezione dell'applicazione dell'avanzo e conferma pertanto le entrate previste ed approvate con la L.R. 6/2023 mentre l'ente dovrebbe assestare le previsioni di bilancio e conseguentemente dare atto del permanere degli equilibri generali e, in caso di accertamento negativo, assumere i necessari provvedimenti di riequilibrio. A tal riguardo l'ente nella nota integrativa rispetto alle entrate ha evidenziato che le stesse risultano coerenti con le previsioni contenute nella L.R. 6/2023 e che per entrate e spese di fondi vincolati la previsione di iscrizione avviene in corso di esercizio non avendo necessità peraltro – tale variazione - del parere del collegio;
- sono ricompresi, nel risultato di amministrazione 2022 in corso di parifica pari ad un disavanzo di primo livello di € **-1.328.601.509,46** e nel disavanzo post accantonamenti e vincoli, quindi un disavanzo finale di secondo livello di € **- 5.342.969.584,20,** i seguenti importi:

✓ **ACCANTONAMENTI (totale euro 3.861.560.349,32)**

- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022: euro 340.100.270,37;
- Accantonamento residui perenti al 31/12/2022: euro 9.218.839,33;
- Fondo anticipazioni liquidità: euro 3.420.102.062,74;
- Fondo perdite società partecipate euro 2.869,25;
- Fondo contenzioso: euro 39.291.054,40;
- Altri accantonamenti: euro 52.845.253,23;

✓ **parte VINCOLATA (totale euro 150.856.632,15)**

- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili: euro 2.839.314,88;
- Vincoli derivanti da trasferimenti: euro 127.065.861,38;
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui: euro 1.683.660,58;
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente euro: 19.267.795,31;
- Altri vincoli: 0,00

✓ **parte DESTINATA agli investimenti**

- pari ad euro 1.951.093,27

RIPORTA

- per quanto riguarda il fondo contenzioso si richiama a quanto inserito nel corpo della presente relazione e rinvia al parere rilasciato al DDL al rendiconto 2022 (rif. verb. 16/2023 - allegato 1);
- atteso che, come comunicato dall'ente e agli atti del collegio, l'assestamento sostanzialmente viene assunto con finalità di aggiornare le scritture contabili sulla base del disegno di legge di rendiconto generale;
- che le altre entrate per il comportamento concludente dell'ente non hanno subito variazioni nei trend e pertanto l'ente, ad eccezione dell'applicazione dell'avanzo come sopra meglio dettagliato, non ha effettuato variazioni per il permanere degli equilibri;
- nonostante ciò ci è stato evidenziato dagli uffici di aver operato nella stessa modalità dell'assestamento anno 2023 demandando quindi nella sostanza a successiva legge di variazione di bilancio i necessari interventi di variazione alle entrate e spese, sulla base di una analisi approfondita, così discostandosi dall'assunto dell'articolo del D.Lgs 118/2011 e dall'art. 23 del nuovo regolamento di contabilità.

Tenuto conto di quanto sopra, ed in tale prospettiva, il collegio non può attestare il permanere degli equilibri conseguenti alla variazione contestualmente proposta con l'assestamento riservandosi di esprimerlo allorquando, con successiva legge di variazione di bilancio, verranno effettuati i necessari interventi di variazione alle entrate e spese, sulla base dell'analisi approfondita sugli andamenti dell'esercizio 2023 in ottemperanza all'art. 23 del regolamento di contabilità.
In merito alle ulteriori variazioni - relative alle risultanze del disavanzo di amministrazione da rendiconto 2023 in corso di approvazione il collegio nulla osserva.

Per le ragioni di cui sopra, seppur si possa rilevare per quest'anno un trend complessivo coerente con le previsioni di bilancio da L.R. 6/2023, il parere deve ritenersi negativo non essendo state in particolare riportate disamine puntuali sulle singole entrate e spese.

Si raccomanda di addivenire ad ulteriori ed eventuali variazioni conseguenti alla definitiva approvazione della legge di rendiconto, visto il contenuto dell'art. 50 comma 1 del D.lgs 118/2011 che prevede che *"…omissis …la Regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilita', accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente*" e comma 3 bis che prevede che

"….omissis….fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione".

Torino 30 giugno 2023

L'organo di revisione

Dott.ssa Venturini Elisa (Presidente)

Dott.ssa Cutone Olivia (Componente)

Dott. Boraschi Pietro (Componente)